

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1495 del 29 novembre 2022

Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Costituzione della Segreteria tecnica per l'attuazione del Piano e supporto del Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prevede la costituzione di una Segreteria tecnica che avrà il compito di attuare le indicazioni impartite dall'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022 e di supportare il Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012 per la governance dei rifiuti urbani.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce l'obbligo per le Regioni di predisporre e adottare i piani di gestione rifiuti, procedendo alla loro approvazione tramite un provvedimento amministrativo che dia conto del puntuale rispetto della procedura prevista dalla Parte II del medesimo decreto in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA).

Lo strumento di pianificazione vigente è stato recentemente approvato con deliberazione del Giunta Regionale n. 988 del 09.08.2022, recante "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali", in continuità con le finalità e gli obiettivi originariamente determinati dal Piano approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015.

L'orizzonte temporale dell'Aggiornamento di Piano è il 2030 e si sviluppa a partire dagli obiettivi previsti per il 2020 dal precedente Piano, mantenendoli come cardini principali su cui vengono adattati azioni e strumenti finalizzati all'attuazione di quanto non ancora raggiunto e delle più recenti previsioni normative comunitarie e nazionali intervenute nel frattempo.

Le principali linee strategiche dello strumento di pianificazione vigente, così come riportato nella DGRV n. 726/2021 di avvio dell'iter di pianificazione, sono le seguenti:

1. miglioramento delle performance nella gestione dei rifiuti in ambito regionale, nella piena attuazione della L.R. 52/2012 e nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della produzione di rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono e promuovendo sistemi premiali per i soggetti pubblici e privati più virtuosi;
2. promozione e incentivazione di sistemi puntuali per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e definizione di un'unica tariffa per il conferimento finale del rifiuto urbano residuo sul territorio regionale;
3. individuazione delle misure appropriate per la definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e, residualmente, di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, finalizzata a limitare l'esportazione di rifiuti e rendere residuale il ricorso alla discarica anche attraverso ulteriori sistemi disincentivanti;
4. contenimento del ricorso alle materie prime attraverso il sostegno alla preparazione per il riutilizzo, all'utilizzo di sottoprodotti e all'incentivazione del recupero di materia tramite l'individuazione di percorsi agevolati per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) attraverso lo sviluppo di specifici progetti, anche avvalendosi di casi studio per determinate filiere produttive;
5. definizione di una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile, anche allo scopo di valorizzare il recupero della sostanza organica nel suolo per contrastare i cambiamenti climatici, la diminuzione della sostanza organica nei suoli e la desertificazione;
6. attenzione alla gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) e valorizzazione dei prodotti dal loro recupero nel rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter ed in conformità alle Linee Guida SNPA per tali tipologie di rifiuto e individuazione di percorsi idonei alla gestione dei materiali contenenti amianto;

7. aggiornamento del piano per la bonifica delle aree inquinate e dell'anagrafe regionale dei siti contaminati e individuazione delle risorse necessarie alla bonifica e dei criteri di priorità degli interventi;
8. individuazione dei criteri generali e delle procedure tecnico-amministrative per la gestione dei casi di inquinamento diffuso, come definito all'art. 240, comma 1, lettera r) del D. Lgs. n. 152/2006, nonché per la predisposizione dei piani di cui all'art. 239, comma 3 del medesimo dispositivo;
9. fabbisogno di trattamento dei rifiuti contenenti PFAS con particolare riferimento ai percolati di discarica.

Le principali attività previste dall'Aggiornamento di Piano per dare attuazione alle linee strategiche sopra elencate sono:

1. A far data dal 1 gennaio 2023 i Consigli di Bacino sono obbligati a conferire il rifiuto urbano residuo e i rifiuti dal trattamento dello stesso provenienti dal territorio di loro competenza agli impianti di piano. Annualmente la Giunta regionale con apposita DGR, sulla base delle valutazioni relative ai fabbisogni e alle capacità impiantistiche disponibili effettuate con il supporto del Comitato di Bacino Regionale di cui alla L.R. 52/2012, sui dati forniti dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, definirà il destino dei diversi flussi del Rifiuto Urbano Residuo e degli scarti dal trattamento dello stesso dei singoli bacini territoriali agli impianti di piano, quantificando progressivamente anche il fabbisogno di collocamento degli scarti ottenuti dal trattamento/recupero delle raccolte differenziate e pianificandone le modalità di conferimento alla luce degli obiettivi di piano.
2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, avvenuta il 2 settembre 2022, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), devono essere definiti i criteri per la determinazione della tariffa di conferimento agli impianti di piano.
3. La tariffa unica per il conferimento del RUR agli impianti di piano dovrà essere introdotta a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dei criteri. Il gettito derivante dal contributo incentivante della tariffa unica rispetto alla tariffa di conferimento agli impianti affluisce in un apposito fondo regionale definito "fondo incentivante di Piano" destinato alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, secondo prestabilite linee di finanziamento.
4. Al fine di realizzare la strategia regionale di collocamento del RUR sarà necessario aggiornare:
 - ◆ la D.G.R. prevista dall'art. 37, comma 2 della L.R. 3/2000 "Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti", che dovrà estendere il contributo anche ad altre tipologie di impianti, oltre alle discariche, la cui presenza sul territorio genera i maggiori disagi;
 - ◆ la D.G.R. prevista dall'art. 38 della L.R. 3/2000 - "Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dai bacini territoriali". Si ritiene opportuno riproporre tale misura, stabilendo che tutti gli smaltimenti di rifiuti urbani effettuati fuori dal bacino territoriale di produzione debbano essere assoggettati al pagamento di una contribuzione commisurata al mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata e alla riduzione del rifiuto urbano residuo, individuati all'art. 7 delle Norme di Piano.
5. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, avvenuta il 2 settembre 2022, dovrà essere istituito il Tavolo Tecnico di riferimento per gli EoW con l'obiettivo di sviluppo e adozione di documenti tecnici di riferimento per talune tipologie di prodotti EoW, contenenti le informazioni ritenute necessarie per definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, promuovendo inoltre il confronto con le Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti.
6. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, avvenuta il 2 settembre 2022, dovrà essere istituito il Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti speciali provenienti dalle diverse attività produttive.
7. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, avvenuta il 2 settembre 2022, dovrà essere regolamentata l'applicazione delle previsioni dell'art. 216 comma 8-septies del D. Lgs. 152/06, secondo cui nel rispetto di determinati requisiti, gli impianti produttivi in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies, possono utilizzare i rifiuti in lista verde di cui al Regolamento 1013/2006.
8. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, avvenuta il 2 settembre 2022, al fine di sostenere il riutilizzo di beni e di semplificare le procedure di autorizzazione dell'operazione di preparazione per il riutilizzo, si dovrà provvedere ad approvare le linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri del riuso.
9. Entro 6 mesi data di pubblicazione sul BUR della D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, avvenuta il 2 settembre 2022, si dovrà provvedere, in ordine alla determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, a individuare eventuali ulteriori requisiti soggettivi, anche per specifiche tipologie di impianto e le modalità di applicazione, approvando specifica modulistica da utilizzare sul territorio e ad aggiornare i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie delle attività di gestione rifiuti.
10. In tema di valorizzazione dei fanghi da depurazione civile, nel rispetto della DGR n. 813 del 2021 con cui si è approvata la disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, si dovrà procedere all' adeguamento delle D.G.R.V. n. 2241/2005 e n. 568/2005 per gli aspetti individuati all'art. 31 dell'Elaborato A dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali e in cui dovrà anche essere ridefinita la disciplina dei controlli in tema di valorizzazione dei fanghi da depurazione civile, fertilizzanti ed ammendanti prodotti dalla lavorazione degli stessi, in termini di controlli preventivi all'utilizzo.

11. Al fine del contrasto al littering e del contenimento della dispersione di rifiuti plastici in mare sarà necessario definire le modalità di recepimento delle disposizioni della Legge n. 60 del 17.05.2022 "Salvamare", individuando altresì eventuali criteri di accesso al fondo incentivante di Piano.
12. In merito ai rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua si dovranno determinare le competenze dei soggetti a diverso titolo coinvolti, le modalità operative e i criteri per l'accesso ai finanziamenti regionali da parte dei Comuni tenuto conto dei principali fattori che influenzano i costi, quali a titolo esemplificativo, per le spiagge marittime e lacuali, della lunghezza del litorale e della presenza di foci di fiume nel territorio.
13. In merito alle disposizioni in materia di bonifiche delle aree inquinate, al termine della definizione della metodologia per l'analisi multicriteriale dei siti e dell'ultimazione del nuovo applicativo di gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, andranno approvate con delibera di Giunta regionale le nuove modalità di presentazione delle istanze ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 mediante il citato applicativo, che consentirà di determinare l'ordine di priorità di intervento dei siti per accedere ai finanziamenti pubblici utilizzando la metodologia messa a punto.

Alla luce delle numerose attività che dovranno essere programmate per dare piena operatività all'Aggiornamento di Piano approvato ed al fine di fornire un supporto tecnico al Comitato di Bacino regionale in merito alla governance dei rifiuti urbani, si ritiene opportuno costituire una Segreteria tecnica presso l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con il compito di attuare le attività previste dall'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. n. 988 del 09.08.2022 e di supportare il Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012.

Il compito di individuare i componenti della Segreteria tecnica è affidato al Direttore l'Area Tutela e Sicurezza del Territorio con proprio provvedimento.

Tale Segreteria tecnica sarà costituita, oltre che dal personale degli uffici regionali competenti per materia, anche dall'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale (ARPAV), quale ente di supporto tecnico scientifico di cui ci si è avvalsi per predisporre l'aggiornamento dello strumento programmatico in parola e da eventuali rappresentanti di altri Enti strumentali della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 s. m. i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 s. m. i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 726/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1458/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 988/2022;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire una Segreteria tecnica con il compito di attuare le attività previste dall'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. n. 988 del 09.08.2022 e di supportare il Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012 per la governance dei rifiuti urbani;
3. di stabilire che l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale (ARPAV) ed eventuali altri Enti strumentali della Regione provvederanno ad individuare i propri rappresentanti della Segreteria tecnica di cui al punto 2;
4. di demandare al Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio la determinazione, con proprio decreto, dei componenti della Segreteria tecnica di cui al punto 2;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

